



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 21 DEL 31 marzo 2015

OGGETTO: Disposizioni regionali gestione informatizzata programmi annuali di produzione biologica.
Differimento termini anno 2015 presentazione comunicazioni al sistema BOPV.
(regg. (CE) nn. 834/2007 e 889/2008, D.Lgs n. 220/95, DM 09/08/2012 e 25/02/2015, Dgr n. 3934/2009, DD n. 7/2015).

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Il provvedimento differisce i termini di presentazione dei programmi annuali informatizzati da parte degli operatori veneti assoggettati al sistema di produzione biologico oggetto di una prima proroga già concessa per l'anno 2015.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

Decreto Direttore Sezione Competitività sistemi agroalimentari n. 7 del 27/01/2015.

Richieste O.P.A Veneto: Anpa del 23/03/2015 e CIA-Confagricoltura-Copagri del 25/03/2015.

IL DIRETTORE
DELLA SEZIONE COMPETITIVITA' SISTEMI AGROALIMENTARI

VISTI i Regolamenti (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 e n. 889/2008 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;

VISTO il Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 220 "Attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 in materia di produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico";

VISTO il Decreto ministeriale 27 novembre 2009 (n. 18354) "Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, 889/2008 e n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici.";

VISTO il Decreto ministeriale 9 agosto 2012 (n. 18321) contenente disposizioni per la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d'acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico e per la gestione informatizzata del documento giustificativo e del certificato di conformità, ed in particolare l'art. 8, p. 6 che prevede che il termine di entrata in vigore del medesimo decreto possa essere modificato sentite le regioni e le province autonome;

VISTO il Decreto dipartimentale ministeriale 27 dicembre 2012 contenente disposizioni transitorie al decreto ministeriale del 1° febbraio 2012 (n. 2049) ed in particolare l'art. 2, p.2 che differisce la data di entrata in vigore del decreto ministeriale 9 agosto 2012 in materia di programmi annuali di produzione;

VISTI il Decreto dipartimentale ministeriale 3 febbraio 2014 (n. 7869), pubblicato sulla G.U.R.I. del 12/02/2014 serie generale n. 35, ed in particolare il pp. 1) e 4) dell'Articolo unico che stabiliscono rispettivamente che il termine di entrata in vigore del DM 09/08/2012 (n. 18321) e che gli operatori che hanno inserito la notifica informatizzata nei sistemi informativi autonomi regionali – come nel caso del Veneto – sono tenuti ad applicare le disposizioni adottate dalla medesima amministrazione regionale al fine della presentazione dei succitati programmi annuali di produzione, nonché da ultimo il Decreto dipartimentale 25/02/2015 (n. 12710) relativo al differimento dei termini di cui al succitato D.M.;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 2952 del 26/09/2006 “Sistema regionale di vigilanza e controllo settore agricoltura biologica. Approvazione progetto “Biobank Open Project Veneto” e affidamento incarico realizzazione a C.I.H.E.A.M.- I.A.M.B. (Reg. (CEE) n. 2092/91 e D.Lgs n. 220/95, Dgr n. 4399/2004)” con la quale è stato peraltro costituito l'applicativo per l'informatizzazione delle notifiche e dei programmi annuali di produzione;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'Articolo unico, p. 5) del succitato Decreto 3 febbraio 2014, la presentazione del programma annuale di produzione completo di tutte le unità produttive al sistema informativo autonomo regionale del Veneto “Biobank Open Project Veneto” (BOPV) adempie agli obblighi previsti dall'art. 2 del DM 09/08/2012 (n. 18321);

CONSIDERATO quindi che le altre Regioni dotate di sistemi informativi autonomi, nei cui territori possono insistere unità produttive di operatori che hanno costituito un fascicolo aziendale nel Veneto e dove questi presentano anche il programma annuale di produzione completo, devono essere necessariamente informate riguardo all'adozione delle disposizioni di cui al presente provvedimento;

TENUTO CONTO che, tra il Sistema informativo biologico nazionale (SIB), istituito con decreto ministeriale 1° febbraio 2012, ed i sistemi informativi autonomi regionali (Emilia-Romagna, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria, e Veneto) la cooperazione applicativa non è completamente operativa, e che pertanto gli obblighi di notifica e di comunicazione dei programmi annuali riguardanti in particolar modo gli operatori Importatori continuano transitoriamente ad essere gestiti nel SIB;

VISTO il Decreto ministeriale 20 dicembre 2013 (n. 15962) “Disposizioni per l'adozione di un elenco di <<non conformità>> riguardanti la qualificazione biologica dei prodotti e le corrispondenti misure che gli Organismi di Controllo devono applicare agli operatori, ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008, modificato da ultimo dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 392/2013 della Commissione del 29 aprile 2013”, pubblicato sulla GURI del 10/02/2014, Serie generale n. 33, ed in particolare l'All. 1 Tabella non conformità che prevede tra l'altro, nell'Area dei Documenti previsti dal sistema di controllo, i termini di “compilazione” e “spedizione” dei programmi annuali di produzione;

VISTE le Deliberazioni della Giunta regionale del Veneto n. 3934 del 22/12/2009 “Produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici. Approvazione Programma attività 2009 e affidamento incarico a Veneto Agricoltura. Attribuzione funzioni amministrative e di vigilanza.” e successive modifiche e integrazioni, e n. 3549 del 30/12/2010 “Costituzione dello Sportello Unico Agricolo. Approvazione del Piano industriale per l'inserimento del personale regionale e la definizione dei servizi territoriali (art. 6, comma 1 ter Lr 25 febbraio 2005 n. 9) riguardante tra l'altro l'affidamento all'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA) la gestione delle funzioni amministrative riguardanti l'istruttoria delle notifiche di adesione al sistema di controllo (art. 28, pp. 1 e 3 del Reg. CE n. 834/2007);

VISTO il proprio Decreto n. 7 del 27 gennaio 2015 “Disposizioni regionali sulla gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione biologica. Proroga termini anno 2015 presentazione comunicazioni al sistema

BOPV. (Regg. (CE) nn. 834/2007 e 889/2008, DLgs n. 220/95, DM 09/08/2012, Dgr n. 3934/2009 e DD n. 11/2014);

VISTA le richieste PEC del 23/03/2015 (ns. prot. n. 124244 del 24703/2015) e del 25/03/2015 (ns. prot. n. 130230 del 26703/2015) rispettivamente delle O.P.A Veneto Anpa e CIA-Confagricoltura-Copagri, pervenute alla Regione per l'esame di una proroga dei termini di presentazione delle comunicazioni PAPP per l'anno 2015, in scadenza il 31/03/2015, a causa di problematiche tecniche concernenti la funzionalità dei sistemi informativi;

TENUTO CONTO che tale richiesta è motivata dal perdurare delle difficoltà di natura operativa connesse alla produzione delle comunicazioni in parola, dalla ridefinizione delle norme di applicazione della nuova PAC e del nuovo piano culturale del fascicolo aziendale elettronico, e possono essere la causa di disguidi riguardo al possibile mancato rispetto del precedente termine di proroga fissato per l'invio nel 2015 dei succitati PAPP;

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 30 dicembre 2013 n. 2611 "Assegnazione di competenze e funzioni alle nuove strutture regionali ai sensi degli art. 9,11,13 e 15 della legge regionale n. 54/2012" nella quale la relativa competenza in materia programmazione sulla produzione biologica dell'ex Unità di Progetto Tutela Produzioni Agroalimentari è assegnata alla Sezione Competitività sistemi agroalimentari;

RITENUTO di dover provvedere a dilazionare i termini per la presentazione informatizzata nel 2015 dei PAPP, sullo specifico sistema informativo regionale BOPV;

DECRETA

- 1) di stabilire che, per l'anno 2015, il termine precedentemente previsto al 31/03/2015 dal p. 1) del proprio Decreto n. 7 del 27/01/2015 "Disposizioni regionali sulla gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione biologica. Termini presentazione comunicazioni al sistema informativo veneto BOPV. (regg. (CE) nn. 834/2007 e 889/2008, DLgs n. 220/95, DM 09/08/2012, Dgr n. 3934/2009, DD n. 11/2014)" è differito al termine ultimo che sarà fissato dallo Stato per la presentazione della domanda unica iniziale 2015 di cui al p. 4, art. 72 del reg. (UE) n. 1306/2013;
- 2) di prevedere che l'eventuale accertamento di inadempienze nei confronti degli operatori, da parte degli Organismi di Controllo autorizzati, per l'errata o la mancata compilazione ed il ritardato rilascio sul sistema informativo BOPV dei programmi annuali di produzione, nonché la conseguente applicazione della corrispondente misura, di cui al DM 20/12/2013 (n. 15962), avvenga anche nel rispetto delle disposizioni recate dal presente provvedimento;
- 3) di stabilire che il presente decreto sia inviato al Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, alle Regioni che non si avvalgono del SIB, agli Organismi di Controllo autorizzati per il sistema di produzione biologico ed all'AVEPA;
- 4) di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 14/03/2013 n. 33;
- 6) di stabilire che il presente decreto, sia pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

F.to Dott. Alberto Zannol